

« I beni immobili già passati al demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli in vista della presente legge, sono ceduti ai comuni come proprietari, ciascuno per la quota ivi esistente, » ecc., ecc.

Ora quest'emendamento esprimeva in modo chiarissimo il concetto del passaggio della proprietà dei beni ai comuni, e su questo concetto il proponente innalzava un edificio che aveva il suo svolgimento negli articoli seguenti della sua controproposta.

L'onorevole presidente del Consiglio su quest'emendamento proponeva la questione pregiudiziale, e la Camera la votava; epperò, se noi non possiamo discutere questo emendamento dell'onorevole Alvisi, io non so quale altro di sua proposta potremmo ora discutere. Se l'onorevole Alvisi, avendo veduto respinto, mercè la pregiudiziale, questo suo emendamento, intendesse di presentarne un altro e di andare con esso in diverso sistema da quello prima propugnato, allora egli dovrebbe uniformarsi al regolamento ed alle decisioni prese dalla Camera ieri e l'altro ieri, che cioè gli emendamenti si dovessero presentare un giorno prima; per conseguenza io credo che, come effetto assoluto, necessario della questione pregiudiziale proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, e votata dalla Camera, l'onorevole Alvisi non abbia emendamenti da svolgere, perchè, ripeto, quello presentato è stato colpito dalla pregiudiziale, e l'altro che vorrebbe ora svolgere noi lo ignoriamo, poichè non è stato presentato alla Camera nei modi voluti dal regolamento e dalle recenti deliberazioni sul proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha la parola.

ALVISI. La seconda parte dell'articolo 7 è precisamente l'emendamento che vorrebbe che io presentassi alla Camera l'onorevole Cortese.

Io parto da una questione di principio, da una questione che ha occupato la Camera e che l'occuperà sempre, cioè la questione d'accentramento o di discenramento. Io parto da questo principio, che in ogni provincia ciascuno dei sette Ministeri ha una direzione che lo rappresenta; che queste direzioni si dividono e si suddividono in altrettante direzioni speciali che formano tanti anelli spezzati di una catena che non si rannoda in nessun punto; che queste direzioni, specialmente dei diversi rami delle finanze, intralciano l'amministrazione, la rendono oltremodo contraddittoria, vessatoria, lunga per gli amministrati. Egli è sotto questo aspetto che io dico, rivolgendomi al Governo: volete creare un'altra ruota dell'amministrazione? Volete che questa ruota sia assolutamente governativa come propone l'onorevole presidente? Volete che sia escluso l'intervento dei rappresentanti provinciali e l'intervento dei rappresentanti comunali?

Ecco la tesi che io sottopongo alla Camera; questa non involge menomamente la questione di principio a chi spetti la proprietà, perchè questa è stata decisa colla questione pregiudiziale. Sicchè mi pare impossi-

bile che l'onorevole Cortese, che ha tante volte sentito lo sviluppo dei miei progetti, sia entrato nella discussione a proporre un'altra questione pregiudiziale, dal momento che io ne facevo una questione puramente amministrativa. Diffatti, nel secondo comma dell'articolo 7, torno a sostenere quello stesso principio che ha sostenuto e difeso la minoranza della Commissione, cioè che la Commissione, la quale doveva dirigere le operazioni di liquidazione dell'asse ecclesiastico, invece che essere interamente governativa, contenesse anche l'elemento provinciale e comunale, onde possibilmente non si ritorni in quel meccanismo già trovato di assoluto pregiudizio nelle condizioni generali dell'amministrazione dello Stato. E quindi sull'articolo 7, che si fonda la base del progetto finanziario, io proponevo dopo questo la soppressione di tutti gli articoli successivi.

È impossibile che il presidente del Consiglio, dal momento che ammette in principio che il Governo sia il liquidatore e l'amministratore del patrimonio ecclesiastico, non abbia anche, dietro questo principio, stabilito di fare una operazione finanziaria, la quale si leghi a questo principio di totale ingerenza e responsabilità governativa.

Dal momento che la liquidazione di questo asse non deve essere affidata alle rappresentanze del paese, colla sorveglianza governativa, ma invece il Governo come proprietario vuol disporre assolutamente e senza controllo, o solamente con una sorveglianza degli amministrati, la quale si risolve in una irrisione alla dignità di questa rappresentanza, allora vuol dire che il Governo basa la sua operazione finanziaria sopra una massima che cozza colla disposizione dell'articolo 7, la quale ammette l'elemento locale.

È per questo motivo che, secondo il mio avviso, l'amministrazione deve essere affidata agli eletti anche dai Consigli delle provincie e dei comuni. Ora, la Commissione provinciale è stabilito si componga della maggioranza di elemento governativo con due sole persone nominate dal Consiglio provinciale; io voleva che anche il comune vi fosse rappresentato col mezzo di due consiglieri eletti dall'assemblea generale dei comuni della provincia, riuniti in consorzio; quindi la Commissione a vece di cinque, doveva comporsi di sette.

Io diceva che era necessario che questa Commissione fosse indipendente nella propria amministrazione, e nelle operazioni di liquidazione dell'asse ecclesiastico e di vendita, ecc., perchè il Governo voleva riservarsi non solo la proprietà ma anche la minuta e dettagliata amministrazione, invece di quella sorveglianza e di quel controllo che ha diritto di esercitare, senza mettere continuamente degli ostacoli al libero andamento di un'amministrazione che, come ripeto, armonizza coll'indole del paese e colle abitudini famigliari della popolazione.